



Società Eurocirce

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo
25quiquiesdecies D.lgs 231/2001**

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EUROCIRCE COOPERATIVA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

2. ARTICOLO 25QUINQUESDECIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex Articolo 25quinqüesdecies D.lgs. 231/2001, segnatamente, Reati Tributari – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 157/2019 e dal D.lgs. nr. 75/2020:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis D.lgs. 74/2000)

Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter D.lgs. 74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024]

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

3. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI EX ARTICOLO 25QUINQUIESDECIES

Articolo 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro

un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione Infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Articolo 8 D.lgs.74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 10-bis D.lgs. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute certificate

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantomila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro.

Articolo 10-ter D.lgs. 74/2000 - Omesso versamento di IVA

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantomila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.

Articolo 10-quater D.lgs. 74/2000 -Indebita compensazione.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Articolo 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

4. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

4.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio: La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione

4.2. La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione

Risultano le concrete potenzialità commissive dei reati ex articolo 25quiquiesdecies D.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli articoli 2621 e ss Cod. civ.

Trattandosi di " *reati propri* " i soli possibili autori risultano, anche in termini di concorso, Il CdA, il Responsabile e/o Addetto preposto alla redazione dei documenti contabili ex Legge n. 262/2005, il Collegio Sindacale, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (articolo 2639 c.c.).

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- tenuta della contabilità generale; adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- operazioni di amministrazione finanziaria e contabile ordinaria;
- adempimenti e trasmissione documenti contabili – finanziari;
- adempimenti fiscali e tributari;
- rapporti con i fornitori,
- operazioni di straordinaria amministrazione.

In un'ottica prudenziale, la rischiosità in ordine alla fattispecie di reato presupposto ex articolo 25quiquiesdecies D.lgs. 231/2001 può reputarsi di livello medio, in considerazione dell'attività di impresa svolta da **EUROCIRCE COOPERATIVA**, comunque soggetta a controlli/verifiche ante, durante e post.

5. REGOLE GENERALI

5.1. Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

5.2. Al CdA, ai Responsabili, agli Addetti, ai Dipendenti, ad ogni Collaboratore e/o Consulente, al Collegio Sindacale è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste nell'articolo 25quiquiesdecies.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previste nel presente regolamento.

6. REGOLE COMPORTAMENTALI

6.1. E' fatto espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle comunicazioni sociali, degli adempimenti fiscali ed erariali, al fine di una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **EUROCIRCE COOPERATIVA**;

porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei documenti, dati e delle informazioni contabili e sociali;

curare la tempestività delle formalità e degli adempimenti in materia fiscale, tributaria, erariale;

osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività della contabilità e della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, al fine di non configurare, neppure potenzialmente, i reati presupposto in esame, attraverso la rappresentazione di dati non legalmente reali e veritieri;

garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;

osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario;

vigilare e verificare la correttezza dei documenti ed atti propedeutici, autorizzativi, di validazione di rilievo fiscale e tributario;

tracciare la documentazione di riferimento e/o presuppositiva agli adempimenti fiscali e tributari;

escludere, categoricamente, una rappresentazione finanziaria – patrimoniale non corretta, parziale, inesatta o falsa per eludere, anche potenzialmente, gli adempimenti e gli obblighi erariali, fiscali, tributari, anche attraverso la manomissione, l'alterazione, falso ideologico di documenti.

6.2. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione giuridica, economica patrimoniale e finanziaria;

omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione giuridica, economica patrimoniale e finanziaria di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, ai fini degli adempimenti fiscali e tributari;

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino l'esecuzione degli adempimenti fiscali, anche in termini di mero differimento

rispetto ai termini legali previsti per la loro esecuzione ed ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore dei Conti;

determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o dei Soci, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare e/o di impedirne e/o limitarne il controllo nell'ambito della materia tributaria;

porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;

compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri.

6.3. Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano al CdA, ai Dipendenti, Responsabili, Addetti, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

tenere un comportamento collaborativo, corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A., gli Enti Previdenziali, gli Enti Erariali, qualunque soggetto terzo;

assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A., gli Enti Erariali e Previdenziali, qualunque terzo;

rispettare rigorosamente le normative in tema di Contratti Pubblici, tracciabilità, antimafia;

rispettare rigorosamente le prescrizioni in materia tributaria, erariale, fiscale, anche per ciò che concerne il rispetto dei termini di adempimento e/o comunicazione.

6.4. E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi di un reato presupposto tributario. In particolare, è fatto divieto di:

fornire e/o esibire dati e/o documenti falsi e/o alterati;

ritardarne, per qualsiasi causa e/o ragione la trasmissione;

predisporre documentazione e /o fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere sgravi e/o esoneri fiscali e/o tributari, anche solo parziali o temporanei;

omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni e/o gli atti della P.A. ovvero dei Soci, degli Enti Tributari, Erariali, Previdenziali e qualunque soggetto terzo;

effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio e/o delle verifiche e/o ispezioni in tema.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o concessione di altro vantaggio (ad es. promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

6.5. Procedure specifiche

In un'ottica special-preventiva, devono essere altresì rispettate le seguenti regole:

- non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa di cui D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, " *Antiriciclaggio* ", dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari abilitati;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di accreditamenti, contributi o finanziamenti, devono essere veritiere e contenere solo elementi reali;
- gli Esponenti aziendali esercenti funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sulla corretta attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie, al CdA, all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale;
- coloro i quali siano competenti alla redazione ed alla trasmissione per via informatica o telematica ad enti della P.A., come nei confronti degli Enti Erariali e Tributarî di report, rendiconti periodici o su richiesta, dovranno essere a ciò formalmente incaricati e dovranno operare conformandosi alle prescrizioni comportamentali ed alle cautele previste dal Protocollo preventivo dei Reati Informatici, ex articolo 24bis D.lgs. 231/2001;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soli Esponenti aziendali a ciò espressamente delegati. Del procedimento di ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali, prontamente comunicati all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale;
- giustificare adeguatamente operazioni di svalutazione o " *riporto a perdita* " di un credito precedentemente iscritto in bilancio;
- ogni corrispondenza o reporting destinato ad esponenti della P.A., Enti Erariali e Previdenziali deve essere effettuata mediante trasmissione di " *posta certificata* ", con archiviazione (informatica o cartacea) della relativa documentazione. La corrispondenza di tipo meramente esecutivo dovrà essere archiviata.
- nei rapporti con la Committenza e gli Stakeholders, ovvero, eventualmente nei confronti di altri Enti Pubblici, l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto verranno effettuate sotto il controllo del CdA e, se del caso, da parte del Collegio Sindacale;
- i processi di acquisto devono rispettare, ove applicabili, le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, della normativa della trasparenza, della tracciabilità dei flussi finanziari, della normativa antimafia;
- le offerte dei fornitori devono essere valutate sulla base di criteri oggettivi;
- le motivazioni della scelta del Fornitore devono essere trasparenti e ricostruibili ex post;
- segregazione e separazione dei compiti tra i Responsabili e/o Addetti delle Funzioni che svolgono attività di estrazione, analisi e formazione della contabilità ai fini degli adempimenti tributari, fiscali e previdenziali;
- regolare, trasparente, aggiornata tenuta delle scritture contabili e loro messa a disposizione per il CdA, per il Collegio Sindacale e per l'OdV a loro richiesta;
- immediata comunicazione di avvisi di addebito, cartelle esattoriali, richieste di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate al CdA, al Collegio Sindacale e all'OdV;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;

- gli incassi di **EUROCIRCE COOPERATIVA** nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente e debbono avere luogo attraverso i legali canali degli Intermediari Finanziari abilitati.

7. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

7.1. Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

monitoraggio della funzionalità delle Procedure e Regole Comportamentali e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e con il Revisore dei Conti, dell'adeguatezza dell'assetto di governance e management, ai fini della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali nell'ambito del sistema di prevenzione della commissione dei reati ex articolo 25quiquiesdecies;

esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;

esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;

setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione dei Protocolli/Regole comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex articolo 25quiquiesdecies;

verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe dei poteri delle Funzioni vigenti;

coordinamento e flusso informativo dal Responsabile e/o Addetto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;

coordinamento con l'Organo amministrativo, con il Responsabile e/o Addetto alla funzione, nonché con il Collegio Sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo di **EUROCIRCE COOPERATIVA**, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001;

esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;

verifica rispetto formalità procedura e delle regole comportamentali;

verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe e dei poteri delle Funzioni vigenti;

verifica modalità formalizzate e debitamente autorizzate per acquisti, pagamenti e/o incassi, anche per la verifica della corrispondenza tra registrazioni contabili di ciclo attivo e passivo e flussi di incasso/pagamenti.

7.2. Il CdA, i Responsabili delle Aree aziendali interessate, i Consulenti ed il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV – con rigorosa tempestività, immediatezza e precisione – ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di

natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'articolo 25quiquiesdecies.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

8.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EUROCIRCE COOPERATIVA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati da **EUROCIRCE COOPERATIVA** con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EUROCIRCE COOPERATIVA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EUROCIRCE COOPERATIVA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

8.2. Infrazioni Membri Organi Sociali

EUROCIRCE COOPERATIVA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EUROCIRCE COOPERATIVA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio Sindacale e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

8.3. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EUROCIRCE COOPERATIVA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adottò nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adottò, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EUROCIRCE COOPERATIVA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

8.4. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EUROCIRCE COOPERATIVA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EUROCIRCE COOPERATIVA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EUROCIRCE COOPERATIVA** potrà sottoporre a tali

soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

9. PRINCIPI PROCEDURALI

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EUROCIRCE COOPERATIVA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espleterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EUROCIRCE COOPERATIVA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Terracina, li giugno 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello